



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O. 2 - Pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento - Sistemi verdi - Servizi a Rete -
Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione
civile

Determinazione n° REGDE / 807 / 2018

Lodi 10-10-2018

OGGETTO: EAL COMPOST SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, VIA COLLE EGHEZZONE 5 ED IMPIANTO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), VIA MATTEI, 1. MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 2 DEL D. LGS. 152/2006 DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/562/2015 DEL 7/7/2015 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (ATTIVITÀ 5.3 B DELL'ALLEGATO VIII).

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.2

Vista la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/587/2018 dell'1/8/2018;

Visti:

- Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Norme in materia ambientale”*;
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- il D.M. n. 10/09/2010: *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il d.lgs. 28/2011: *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE”*;
- la d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: *“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”*;
- la L.R. 26/2003 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- L.R. 24/2006: *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*;
- il d.lgs. 46/2014: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)”*;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 relativa a *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in*

materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

- Il D.M. 272/2014: *"Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

- La d.g.r. n. 2970/2012: *"Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*;

- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 relativa a *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*;

- La d.g.r. n. 19461/2004: *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01"*;

- Il d.d.s. 12478 del 19/12/2014: *"Modifica dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e revoca della precedente modulistica, approvata con decreto del 6 dicembre 2013, n. 11674"*

- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

Premesso che:

- EAL Compost Srl, avente sede legale in Comune di Lodi in via Colle Eghezzone 5, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e all'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile sito in comune di Terranova dei Passerini (LO), via Mattei 1, con determinazione dirigenziale REGDE/626/2013 del 29/05/2013, rilasciata ai sensi del d.lgs. 387/2003 e dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006;

- La determinazione di cui sopra è stata adeguata alla normativa in materia di A.I.A. (titolo III-bis del d.lgs. 152/2006) con determinazione dirigenziale n. REGDE/562/2015 del 7/7/2015 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 e in applicazione della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014;

- L'adeguamento si è reso necessario in quanto l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Società è attività IPPC di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII alla parte Seconda del medesimo decreto;

Tenuto conto che la determinazione dirigenziale n. REGDE/562/2015 del 7/7/2015 è stata oggetto delle seguenti varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006:

- Determinazione dirigenziale n. REGDE/799/2016 del 30/11/2016

- Determinazione dirigenziale n. REGDE/241/2017 del 28/3/2017

- Determinazione dirigenziale n. REGDE/146/2017 del 22/5/2017

- Comunicazione di modifica non sostanziale del 4/8/2017 – protocollo provinciale 23840/2017 del 4/8/2017

Vista l'istanza presentata da Eal Compost Srl del 23/4/2018 (prot. prov. n. 13220-13222-13224) e perfezionata il 31/5/2018 (prot. prov. n. 17454) finalizzata ad apportare una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. 152/2006 consistente in:

realizzazione di un nuovo digestore da utilizzare temporaneamente in sostituzione di uno dei due digestori già esistenti in conseguenza della necessità di effettuare una manutenzione straordinaria;

vista altresì l'ulteriore richiesta di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006 che la Società ha avanzato nel corso del procedimento istruttorio il 10/8/2018 (prot. provinciale n. 26919) consistente in:

aumento del quantitativo di rifiuti vegetali e strutturanti (codice EER 200201) da 7.500 a 9.000 ton/anno;

richiamata la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi della L. 241/1990, trasmessa con nota provinciale n. prot. 19540 del 13/6/2018;

visti gli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 13/9/2018 con parere favorevole con le considerazioni espresse nel verbale trasmesso a tutti gli enti il 17/9/2018 (n. prot. 30329);

preso atto dell'Allegato Tecnico discusso in sede di conferenza di servizi, approvato e aggiornato nel corso della seduta del 13/9/2018 con le osservazioni e le considerazioni riportate nel verbale sopra citato;

dato atto altresì che la conferenza ha acquisito agli atti le considerazioni espresse dagli Enti:

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi: n. protocollo provinciale n. 29460 del 11/9/2018
- Comune di Terranova dei Passerini: nota n. 2760 del 12/9/2018 (in atti provinciali al n. prot. 29805/2018).
- Comando Militare Esercito Lombardia: nota n. M_DE244969 REG2018 0010794 del 6/8/2018 (prot. prov. n. 26385) con la quale esprima “nulla contro” alla realizzazione dell'opera in progetto purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.
- Comando provinciale dei VVF: nota prot. prov. n. 28502 del 3/9/2018 ribadisce il parere conforme al progetto prot. 6499 del 25/7/2018 già acquisito agli atti provinciali.
- Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture: nota prot. M_D MARNORD0021335 del 22/6/2018 (in atti provinciali al n. prot. 20978 del 22/6/2018) che esprime “nulla osta” ai soli fini militari;
- Aeronautica Militare – Comando 1^a regione aerea: nota n. M_D.AM001 (prot. prov. n. 23148 del 10/7/2018) che esprime “nulla osta” relativamente ai soli aspetti demaniali;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova: nota n. 4495 del 21/6/2018 (in atti provinciali al n. prot. 28074) nella quale si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto.

evidenziato che:

- l'importo da garantire con la fideiussione prevista dalla d.g.r. 19461/2004 rimane invariato mentre quello dovuto per la polizza fideiussoria dovuta ai sensi del DM 10/9/2010 a garanzia della dismissione dell'impianto deve essere aggiornato con l'importo asseverato di cui alla comunicazione di EAL Compost Srl del 23/7/2018 (prot. prov. n. 24816);
- entrambe le polizze devono essere aggiornate con l'indicazione degli estremi del presente atto e con la nuova data di scadenza;

tenuto conto che la Società ha presentato la “verifica di sussistenza dell’obbligo della relazione di riferimento” in data 6/10/2015 (prot. prov. n. 24853), aggiornata il 23/7/2018 (prot. prov. n. 24816);

dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;

D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rilasciare alla EAL Compost Srl avente sede legale in comune di Lodi, Via Colle Eghezzone, 5 l’autorizzazione alla modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. 152/2006 consistente in:

realizzazione di un nuovo digestore da utilizzare temporaneamente in sostituzione di uno dei due digestori già esistenti in conseguenza della necessità di effettuare una manutenzione straordinaria;

e alla variante non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006 consistente in:

aumento del quantitativo di rifiuti vegetali e strutturanti (codice EER 200201) da 7.500 a 9.000 ton/anno;

da apportare all’installazione IPPC sita in comune di Terranova dei Passerini (LO), via Mattei 1, per l’attività di cui al punto 5.3 – b) dell’allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, alle condizioni dell’Allegato Tecnico approvato dalla conferenza di servizi del 13/9/2018;

2. di stabilire che il presente provvedimento è da intendersi emesso ai sensi del d.lgs. 387/2003, oltre che ai sensi del titolo III-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali rilasciate e declinate nell’Allegato Tecnico;

3. di rammentare che la scrivente Amministrazione ritiene di sospendere la codifica dell’operazione R1 per l’attività di combustione del biogas, in attesa del pronunciamento del competente Ministero al quesito formulato dalla scrivente in data il 29/06/2015, in atti provinciali al n. 17416, in merito alla qualificazione dell’operazione di combustione del biogas ottenuto dall’impianto di digestione anaerobica della società;

4. di stabilire altresì che l’Allegato Tecnico verrà aggiornato d’ufficio conformemente al pronunciamento del Ministero sulla base del quesito di cui sopra;

5. di stabilire che la dismissione dell’impianto nella configurazione approvata ai sensi del d.lgs. 387/2003 deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Lodi e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;

6. di stabilire che l’importo previsto dalla polizza fideiussoria dovuta a garanzia della dismissione dell’impianto ai sensi del DM 10/9/2010 deve essere aggiornato con quanto asseverato nella comunicazione di EAL Compost Srl del 23/7/2018 (prot. prov. n. 24816);

7. di stabilire che le polizze fideiussorie prestate in applicazione del DM 10/9/2010 e della d.g.r. 19461/2004 devono essere aggiornate con i riferimenti del presente atto;

8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data dall'accettazione delle polizze di cui sopra;
9. di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 44 del d.lgs. 28/2011;
10. di rammentare che, a fronte dell'emanazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/8/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, l'autorità competente entro quattro anni dalla data di emanazione provvederà ad effettuare il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006;
11. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006:
- a. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative conclusioni,
 - b. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione (omissis),
 - c. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - ii. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
 - d. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma 4;
 - e. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;
12. di far presente che come previsto dall'art. 29-octies, comma 11, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
13. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:
- EAL Compost Srl
 - Comune di Terranova dei Passerini (LO)
 - ARPA della Lombardia
 - ATS Città Metropolitana di Milano - sede di Lodi
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi, Mantova
 - E - Distribuzione
 - Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
 - Ministero delle Comunicazioni
 - ENAV
 - ENAC
 - Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
 - Comando in capo del Dipartimento M.M. dell'Alto Tirreno

- Comando Militare Esercito "Lombardia" Milano

14. Di disporre la pubblicazione sull'Albo Informativo dell'Allegato Tecnico

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.2

Ing. Mario Pintaldi

Determinazione del Segretario generale n. REGDE/588/2018 del 1/8/2018

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)